

# 28886/20

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### **SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

Dott. CLOTILDE PARISE

Dott. LAURA TRICOMI

Dott. FRANCESCO TERRUSI

Dott. ROSARIO CAIAZZO

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA** 

sul ricorso 4022-2020 proposto da:

(omissis)

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE d

difeso dall'avvocato rappresentato CASSAZIONE,

(omissis)

- ricorrente -

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

contro

elettivamente domiciliata in ROMA, (omissis) PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO

LIUZZO SCORPO,

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 650/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/04/2019;

Oggetto

ERRORE MATERIALE D'UFFICIO

Ud. 12/11/2020 - CC

in asso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto<sup>a</sup> , elettivamente domiciliato in ROMA p disposto d'ufficio

🖸 a richiesta di parte imposto dalla legge

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

#### **RITENUTO CHE:**

E' stata promosso d'ufficio il procedimento di correzione di errore materiale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della ordinanza n.650 del 14/1/2019 di questa Corte, resa tra il ricorrente (omissis) e la controricorrente (omissis) , laddove è detto «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.».

Segnatamente la controricorrente (omissis), a favore della quale è stata pronunciata la condanna alle spese emessa nei confronti di (omissis), era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in vista del giudizio di legittimità con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 6/6/2017, di guisa che il soccombente doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario.

Le parti sono rimasti intimate.

#### **CONSIDERATO CHE:**

La correzione di errore materiale è ammissibile e va accolta, in quanto trova applicazione il principio secondo il quale «La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può

essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.»(Cass. n. 15817 del 12/06/2019).

Invero la controricorrente (omissis) risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto depositato agli atti del giudizio di cassazione e conclusosi con l'ordinanza n. 650/2019; con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente in quella sede e in favore di (omissis), risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ne consegue che, in accoglimento della richiesta, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come dal seguente dispositivo.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. del 30/6/2003 n. 196.

### P.Q.M.

- Dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 650/2019, depositata in data 14 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate

forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.», le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.», fermo il resto;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. del 30/6/2003 n. 196;

- Manda alla Cancelleria per annotazioni ed adempimenti. Così deciso in Roma, il giorno 12 novembre 2020.

Il Presidente

(Maria/Acierno)

H Punzionario Gindiziario Innocenzo HANTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Gudiziario Innocenzo BATTISTA